

Newsalert

Dipartimento Finance and Regulated Entities

Chiarimenti dell'ABE sull'applicazione del quadro prudenziale alla luce dei periodi di moratoria concessi dalle banche in seguito all'emergenza Covid-19

Il 25 marzo 2020, l'Autorità Bancaria Europea ("ABE") ha fornito dei chiarimenti sull'applicazione di taluni aspetti del quadro prudenziale alla luce dei periodi di moratoria concessi dalle banche per far fronte all'emergenza Covid-19.

I Chiarimenti sull'impatto delle moratorie

L'ABE ha fornito dei chiarimenti sull'impatto che le eventuali moratorie concesse dalle banche al settore pubblico e privato a seguito dell'emergenza Covid-19 avranno su taluni aspetti della disciplina prudenziale.

Più in dettaglio, l'Autorità, accogliendo con favore la scelta dei governi nazionali, delle istituzioni europee e degli enti creditizi di concedere moratorie generali sui pagamenti, ha ritenuto doveroso fornire a questi ultimi taluni chiarimenti sull'impatto che esse avranno su:

- la classificazione prudenziale dello stato di *default* delle posizioni creditorie;
- l'identificazione della nozione di "*forbearance*" ai sensi della disciplina sull'informativa di vigilanza; e
- il trattamento contabile delle esposizioni ai fini dell'applicazione dell'IFRS 9.

a. Classificazione prudenziale dello stato di *default*

Con riferimento ai criteri individuati dall'art. 178, del CRR, per determinare lo stato di *default* di un debitore, l'ABE ha chiarito che:

- i periodi di moratoria concessi a fronte dell'emergenza Covid-19 dovranno essere presi in considerazione nel calcolo del criterio c.d. "*past due*"¹ di cui all'art. 178, par. 1, lett. b), del CRR;

¹ Ai sensi del quale si considera intervenuto un *default* in relazione a un particolare debitore in presenza di una serie di condizioni, tra cui il ritardo nel pagamento per "*oltre 90 giorni su un'obbligazione creditizia rilevante*".

CHIOMENTI

- sebbene l'incidenza dei periodi di moratoria nell'applicazione del suddetto criterio sia attualmente prevista solo per i crediti vantati nei confronti del settore pubblico², l'ABE ha preannunciato che saranno individuati dei requisiti in presenza dei quali sarà possibile estendere tale previsione anche alle moratorie su crediti vantati nei confronti del settore privato;
- le ristrutturazioni dei crediti che non hanno l'effetto di pregiudicare la posizione del prestatore (*i.e.* in cui non si verifica una diminuzione del valore attuale netto del credito) non dovrebbero essere qualificate come "ristrutturazioni onerose" ai sensi dell'art. 178, par. 3, lett. d), del CRR; e
- in ogni caso, il criterio c.d. "past due" è destinato a operare solo in presenza di ritardi nel pagamento di obbligazioni creditizie di significativo ammontare.

Inoltre, con specifico riferimento ai periodi di moratoria, l'ABE ha sottolineato che:

- le banche dovranno continuare ad effettuare verifiche caso per caso sulla sussistenza di elementi indicativi dell'improbabile adempimento ex art. 178, par. 1, lett. a), del CRR, ma tali verifiche dovranno tener conto del maggior periodo concesso a seguito delle moratorie in esame; e
- dette verifiche non dovranno prevedere meccanismi automatici di classificazione e, qualora queste siano numericamente consistenti, le banche dovranno stabilire un ordine di priorità nelle analisi da condurre secondo un approccio basato sul rischio, partendo dalle esposizioni destinate ad avere un impatto significativo sul profilo di rischio della banca.

b. Identificazione della nozione di "forbearance" ai sensi della disciplina sull'informativa di vigilanza

L'ABE ha inoltre rilevato che le moratorie concesse per far fronte all'emergenza Covid-19 non dovrebbero dar luogo a riclassificazioni automatiche dei crediti sotto la definizione di "performing forborne" o "non-performing forborne" ai sensi della disciplina sull'informativa di vigilanza.

Difatti, ai fini dell'informativa di vigilanza, la definizione di "forbearance" è strutturata in modo da comprendere esclusivamente le specifiche misure accordate dalla banca al cliente (*e.g.* modifica dei termini e delle condizioni del finanziamento, etc.), giustificate da circostanze individuali che riguardano quest'ultimo.

I periodi di moratoria concessi per far fronte all'emergenza Covid-19 sono invece volti a far fronte a rischi di natura sistemica, e pertanto non dovrebbero comportare la riclassificazione automatica di un'esposizione sotto la definizione di "performing forborne" o "non-performing forborne".

c. IFRS 9

L'ABE ha infine fornito una serie di indicazioni agli enti creditizi nell'applicazione del principio contabile internazionale IFRS 9. A tal riguardo, l'Autorità ha svolto un'attività di raccordo con l'Autorità Europea degli Strumenti Finanziari e dei Mercati ("AESFM"), la quale ha adottato un provvedimento relativo alle implicazioni dell'emergenza Covid-19 sul calcolo delle perdite attese su crediti ai sensi del principio contabile internazionale IFRS 9. Entrambi i provvedimenti dell'ABE e dell'AESFM devono pertanto essere letti congiuntamente per ciò che attiene agli aspetti relativi all'IFRS 9.

In particolare, l'Autorità ha sottolineato che:

- l'IFRS 9 consente alle banche un certo grado di flessibilità nell'individuare le circostanze in presenza delle quali il rischio di credito può considerarsi significativamente aumentato, non essendovi in tale ambito alcun automatismo di sorta. Ciò detto, ad avviso dell'ABE, i periodi di moratoria in esame non sono indici in presenza dei quali può automaticamente considerarsi il rischio di credito come significativamente aumentato;

² Cfr. il *Final Report* dell'ABE sulle *Guidelines on the application of the definition of default under Article 178 of Regulation (EU) No 575/2013* (EBA/GL/2016/07).

CHIOMENTI

- le banche devono prestare particolare attenzione nella scelta delle informazioni da utilizzare ai fini dell'applicazione del principio contabile in esame, le quali devono essere ragionevoli e dimostrabili;
- le banche devono altresì operare un distinguo tra i debitori che ragionevolmente non verranno pregiudicati dagli effetti del Covid-19 nel lungo periodo, e quelli che invece vedranno considerevolmente ridotta la propria affidabilità creditizia; e
- in ogni caso, nel determinare l'impatto sul bilancio delle perdite attese su crediti, le banche devono altresì tener conto di eventuali garanzie reali o pubbliche; le autorità competenti dovrebbero altresì considerare l'eccezionalità delle circostanze nell'autorizzare le banche ad applicare le disposizioni transitorie sull'IFRS9 previste dal CRR.

Per ulteriori informazioni, si prega di contattare il Vostro abituale riferimento in Chiomenti.